

## REGOLAMENTO (CE) N. 1475/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,

pubblicato il progetto del presente regolamento<sup>(2)</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) In forza del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a determinate categorie di accordi bilaterali che rientrano nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1, e in base ai quali un contraente si impegna nei riguardi dell'altro a fornire certi prodotti soltanto ad esso, ai fini della rivendita all'interno di un determinato territorio del mercato comune. L'esperienza acquisita nel trattamento di numerosi accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela conclusi nel settore automobilistico consente di definire una categoria di accordi per i quali le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 possono generalmente essere considerate soddisfatte. Trattasi degli accordi di durata determinata o indeterminata con i quali il contraente fornitore incarica il contraente rivenditore di promuovere la distribuzione di determinati prodotti del settore degli autoveicoli ed il relativo servizio di assistenza alla clientela in un determinato territorio e con i quali il fornitore si impegna nei confronti del distributore a fornire, ai fini della rivendita, i prodotti contrattuali nel territorio contrattuale soltanto al distributore o, oltre che a quest'ultimo, soltanto a un numero limitato di imprese della rete di distribuzione.

Per facilitare l'applicazione del presente regolamento l'articolo 10 definisce una serie di termini.

(1) GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.

(2) GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 16.

(2) Se gli obblighi contemplati agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento hanno generalmente per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e sono generalmente atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato può, nondimeno, in forza dell'articolo 85, paragrafo 3, essere dichiarato inapplicabile a tali obblighi, anche se solo a determinate condizioni tassative.

(3) L'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato agli accordi di distribuzione e assistenza alla clientela, stipulati nel settore degli autoveicoli, deriva in particolare dal fatto che le restrizioni della concorrenza e gli obblighi convenuti nel quadro del sistema di distribuzione di un costruttore, e menzionati agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento, sono generalmente stipulati in forma identica o analoga nell'insieme del mercato comune. I costruttori di autoveicoli penetrano in tutto il mercato comune o in parti sostanziali di esso per mezzo di insiemi di accordi che comportano restrizioni della concorrenza analoghe e pregiudicato in questo modo non solo la distribuzione e l'assistenza alla clientela all'interno degli Stati membri, ma anche il commercio tra questi ultimi.

(4) Le clausole riguardanti la distribuzione esclusiva e selettiva possono essere considerate razionali ed indispensabili nel settore degli autoveicoli, in quanto si tratta di beni mobili di consumo di una certa durabilità, che richiedono ad intervalli regolari, ma anche in momenti imprevedibili e in luoghi variabili, un servizio di manutenzione e riparazione specializzato. I costruttori di autoveicoli cooperano con i distributori e le officine selezionati al fine di assicurare un servizio di assistenza alla clientela specificamente adeguato al prodotto. Una tale cooperazione, non fosse che per motivi di capacità e di efficienza, non può essere estesa ad un numero illimitato di distributori ed officine. La combinazione del servizio di assistenza alla clientela con la distribuzione deve essere considerata più economica di una separazione dell'organizzazione di vendita degli autoveicoli nuovi da un lato, e del servizio di assistenza alla clientela dall'altro, ivi compresa la vendita di pezzi di ricambio, tanto più